

politici, tuttavia quasi tutti i nominati erano anche espressamente riconosciuti come degni prelati.

La promozione del 1756 fu per Benedetto XIV l'ultimo atto di questa specie. In 7 promozioni egli aveva nominato 66 cardinali.

6.

Se Benedetto XIV come legislatore appare grande soprattutto per la sua opera ricostruttiva, egli ha però bene meritato anche della difesa contro idee e correnti anticattoliche e, precisamente, col nuovo regolamento della censura dei libri.

Già al suo avvento al trono, per eredità lasciategli dal suo antecessore, Benedetto si trovò in un imbarazzo derivante da un'impresa letteraria. Un libraio in Venezia nel 1739 aveva intrapreso la stampa di una traduzione italiana della storia ecclesiastica del Fleury. Il gallicanismo di Fleury e l'indirizzo filogiansenista del suo continuatore, Fabre, indussero sotto Clemente XII il cardinal Corsini a esigere dalla Signoria la soppressione del libro. La stessa misura patrocinava anche il governo francese, onde prevenire l'agitazione dei giansenisti che bisognava attendersi, se contro il Fleury avesse proceduto l'Indice. Ma quando Benedetto XIV rinnovò in Venezia le domande del Corsini, si ebbe in risposta che l'edizione francese del Fleury si vendeva pubblicamente in Roma e correva nelle mani di tutti, cosicchè la soppressione della traduzione farebbe strabiliare. La stampa del Fleury italiano era già stata iniziata. Benedetto si cavò d'impegno indennizzando con un dono di 200 pistole l'editore per la soppressione dei fogli già composti.¹

Più importante di questa singola misura è la legislazione di Benedetto XIV sul nuovo regolamento della censura dei libri. Già dal suo secondo anno di governo, scrive egli,² s'era proposto una riforma. Fino all'anno 1753, nel quale comparve in argomento la sua propria costituzione,³ egli ebbe occasioni sufficienti per raccogliere delle esperienze nel campo della censura libraria. Nella sua Bolla rileva⁴ che egli tanto all'Inquisizione che presso l'Indice, nelle due Congregazioni dunque che si occupavano di libri, aveva partecipato personalmente all'esame di pubblicazioni denunciate e poteva testimoniare che si procedeva con la massima ponderazione e prudenza. Con ciò invero non si vuol

¹ HEECKEREN I XXI, Cfr. *Analecta iuris. pontif.* XX 513 ss.

² A Tencin il 3 ottobre 1753, II 294.

³ Il, 9 luglio, *Bull. Lur.* XIX 39 ss.

⁴ Ivi.